

CONVENZIONE

TRA

IL COMITATO PROVINCIALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI - PARTITA IVA N. 07645421210, legalmente rappresentato dal Presidente Provinciale Dott. Paolo Monorchio, domiciliato per la carica in Corso S. Giovanni a Teduccio , 45– 80146 NAPOLI

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale Avv. Anna Iervolino, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 -Napoli

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

Art.1 - La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Napoli (di seguito CRI) utilizza, in comodato d'uso gratuito, le ambulanze - Fiat Ducato telaio n. ZFA25000001226511 e Fiat Ducato telaio n. ZFA25000002A20241, dotate di particolari caratteristiche ed attrezzature per il trasporto neonatale - iscritte nel proprio registro automobilistico, rispettivamente con le targhe CRI A 461D e CRI 606 AE.

Art. 2 - La CRI si impegna ad utilizzare le predette ambulanze per le esigenze del Servizio Trasporto Neonatale (STEN), provvedendo al solo pagamento delle polizze assicurative. Le ambulanze sosteranno presso

l'Edificio n. 9 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria (di seguito AOU) e saranno affidate al personale autista della CRI.

L'U.O.S.D. di Neonatologia e Terapia Intensiva neonatale del DAI Materno Infantile di questa AOU provvederà a fornire il personale di scorta (personale sanitario e socio-sanitario).

Art. 3 - Le suddette ambulanze saranno destinate in via esclusiva allo STEN e non potranno essere diversamente utilizzate né dalla CRI né dall'AOU.

Art. 4 - Le modalità di utilizzo delle ambulanze saranno concordate tra il Responsabile dell'U.O.S.D. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'AOU - cui è annesso lo STEN - e la CRI, determinando gli orari di lavoro degli autisti ed il percorso che il presidio sanitario mobile effettuerà per il trasporto urgente dei neonati in imminente pericolo di vita dai luoghi di nascita alle strutture specializzate di cura. Le direttive, comunque, non potranno contrastare con la destinazione del bene e le finalità di carattere assistenziale e sanitario.

Art. 5 - La CRI si impegna a mettere a disposizione dell'AOU n. 5 (cinque) autisti, esperti ed idonei allo STEN, al fine di garantire il regolare funzionamento del Servizio h24 i cui nominativi sono indicati in nota a parte dalla Croce Rossa (All. 1).

La C.R.I. si impegna, inoltre, a garantire, per tutti gli autisti volontari indicati, l'osservanza del riposo biologico dalle attività lavorative di

ciascuno, l'accertamento di assenza di tossicodipendenza, nonché la sostituzione del personale, in caso di indisponibilità anche improvvisa, con un'unità scelta tra le suindicate.

Art. 6 - La CRI s'impegna a mettere a disposizione dell'AOU n. 4 (quattro) Infermieri per le esigenze della P.O. Autoparco dell'AOU, al fine di assicurare le prestazioni infermieristiche per gli spostamenti dei degenti da un edificio all'altro per l'esecuzione di esami e/o visite. Tali infermieri, unitamente alle unità infermieristiche già presenti in Azienda presso la P.O. in parola, dovranno garantire la copertura dei turni h 24, per un numero massimo di 36 ore settimanali. Gli infermieri per le attività di cui sopra, in possesso degli specifici requisiti previsti dal profilo di appartenenza, sono individuati in nota a parte fornita dalla CRI (All.1).

Art. 7 - La CRI si impegna a garantire, per gli infermieri indicati, l'osservanza del riposo biologico dalle attività lavorative di ciascuno, l'accertamento di assenza di tossicodipendenza, nonché la sostituzione del personale, in caso di indisponibilità anche improvvisa, con un'unità scelta tra le suindicate.

Art. 8 - L'AOU si impegna al pagamento alla CRI, mensilmente e previa emissione di n. due fatture elettroniche, dell'importo di Euro **21.400,00**=(ventunomilaquattrocento), corrispondente alla somma della quota mensile (€ 11.000,00=) del canone annuo di € 132.000,00=(centotrentaduemila) - per le attività connesse alla conduzione

delle due ambulanze - e della quota mensile (€ 10.400,00=) dell'onere economico annuo di € 124.800,00=(centoventiquattromilaottocento) - per le prestazioni di n. 4 (quattro) unità infermieristiche, tramite Banca Intesa San Paolo Filiale Policlinico, Via Sergio Pansini 5- Napoli, - Istituto Cassiere dell'AOU.

Art. 9 - La presente Convenzione, in vigore dalla data della relativa deliberazione, terminerà il 31/12/2020. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare parzialmente il numero degli autisti e degli infermieri ovvero di risolvere anticipatamente la convenzione, in caso di immissione in servizio di autisti e infermieri a seguito delle procedure indicate in delibera. La risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle parti con almeno 30gg di preavviso a mezzo raccomandata A.R.

Art. 10 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresa la registrazione in caso d'uso sono a carico del richiedente che le assume.

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli,

Il Presidente

CRI Comitato Provinciale di Napoli

Dott. Paolo Monorchio

Il Direttore Generale

dell'AOU Federico II

Avv. Anna Iervolino